

REGOLAMENTO (CE) N. 504/96 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/96 ⁽⁶⁾, ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 2996/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomen-

clatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽⁷⁾, ha adottato la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari; che il regolamento (CE) n. 468/96 della Commissione, del 14 marzo 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 497/96 ⁽⁹⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1996, pag. 4.